



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE FRA IL MUNICIPIO IV E LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI SEGRETERIA SCUOLE COMUNALI MEDIA VAL BISAGNO

Cura e manutenzione ordinaria, volontaria, ai locali, aree esterne, orti, giardini, cortili, manufatti e arredi scolastici nei plessi scolastici della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Segreteria scuole comunali Media Val Bisagno.

Nella sede degli uffici comunali/municipali situati in P.zza dell'Olmo 3 - 16138 Genova, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 44..... del 26/05/2017 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto:

TRA

il **Comune di Genova - Municipio IV Media Val Bisagno** con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla **Dott.ssa Monica Bocchiardo**, nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 19 del 21.01.2016 con la quale le è stata conferita, ad interim, l'incarico dirigenziale di Segretario Generale del Municipio IV – Media Val Bisagno, nell'ambito dell'Area Servizi di Staff e Municipi ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Segretario Generale";

E

La Responsabile Territoriale della Direzione Scuole Comunali della Media Val Bisagno, Dr.ssa Fiammetta Tonelli e di seguito denominata "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, Dott.ssa Monica Bocchiardo;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

2



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO CHE

L'oneroso impegno manutentivo nei plessi scolastici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e che ben conoscono le necessità della scuola.

Il loro impegno diretto, oltre che alleviare il Municipio da una mole di lavori a basso contenuto specialistico che richiedono un notevole impegno in termini di ore lavoro, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni

Per quanto sopra descritto e verificato il Responsabile Area Tecnica geom. Roberto Maragliano rilascia parere positivo alla proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

- **esecuzione di manutenzioni ordinarie e di lavori di riordino, pulizia, sgombero e giardinaggio.**

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa delle strutture, locali, opere, arredi, manufatti e spazi pubblici scolastici.**

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano le seguenti:

- **interventi di manutenzione al fine di garantire e potenziare la piena funzionalità della scuola pubblica;**
- **cura dei luoghi, delle strutture, degli arredi attraverso operazioni manuali di cooperazione;**

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio IV Media Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto Il Municipio si impegna a:

- **fornire il supporto materiale e consulenza tecnica preventiva con finalità prescrittiva sulla completa e buona esecuzione delle opere manutentive.**



COMUNE DI GENOVA

Il Proponente si impegna a:

- **coordinarsi col Municipio nelle attività di manutenzione e a fornire piena cooperazione.**



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

- **collaborazione al mantenimento della piena funzionalità pubblica dei plessi scolastici.**

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore ai 75 anni per la validità dell'assicurazione.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre **almeno** una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV – Forme di sostegno – del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione di attività condivise attraverso:

- **l'onere della fornitura dei materiali di consumo relativi alla manutenzione ordinaria, la fornitura di attrezzatura di tipo amatoriale in quantità ritenuta congrua per il numero delle persone impiegate e i materiali di consumo secondo le necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;**

Ai sensi del Capo IV Articolo 10 comma 2 del regolamento:

- **l'esenzione da eventuali oneri e permessi.**

ART. 9 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



COMUNE DI GENOVA

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA



MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

Il Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione il presente patto ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette dalle parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 30 MAG. 2017

Per il Comune di Genova – Municipio IV Media Valbisagno
Il **Segretario Generale del Municipio – Dott.ssa Monica Bocchiardo**

.....

Per il Proponente - **La Responsabile Territoriale della Direzione Scuole Comunali della Media Val Bisagno, Dr.ssa Fiammetta Tonelli**

.....